

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALMIRANTE: Rilascio del certificato di residenza ai rimpatriati dalla Francia. (4969) . . . . .	27757	DEL BO: Cessione alla Spagna del relitto dell'ex incrociatore <i>Trieste</i> . (4982) . . . . . 27762
AMATUCCI: Rettifica dei redditi di ricchezza mobile in provincia di Avellino. (4194) . . . . .	27757	FARINI: Sospensione degli sfratti in provincia di Terni. (già orali 1903 e 1904) . . . . . 27763
CASALINUOVO: Sistemazione del personale appartenente alla ex milizia portuaria. (5148) . . . . .	27758	FARINI e ANGELUCCI: Intervento della polizia per impedire lavori arbitrari sulla rotabile Umbertide-Gubbio di Fossato di Vico da parte dei disoccupati di Gubbio (già orale 2056). . . . . 27763
CERABONA: Consegna al signor Basile Donato dei titoli affidati dal fratello residente a Rio de Janeiro al Console italiano. (4984). . . . .	27758	FODERARO: Assegnazione di una sede fissa ai maestri elementari dei ruoli speciali transitori. (5033) . . . . . 27764
CERAVOLO: Estensione ai mutilati ed invalidi per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra. (3883). . . . .	27758	GERACI: Nomina del direttore generale delle poste e telegrafi (già orale 1987) . . . . . 27764
CESSI ed altri: Situazione finanziaria della Fondazione Querini-Stampalia di Venezia. (4632) . . . . .	27759	GERACI: Sistemazione degli insegnanti fuori ruolo combattenti e reduci. (4709) . . . . . 27765
COLITTO: Restauro della Badia di Santa Maria del Canneto (Campobasso). (4417) . . . . .	27759	GUGGENBERG e VOLGGER: Licenziamento di lavoratori da parte della Ditta Italstrade di Val d'Ultimo (Bolzano). (4732) . . . . . 27765
COSTA: Corresponsione al deputato interrogante da parte dell'Ufficio del Genio militare per le requisizioni A.A. di Padova dell'indennizzo di requisizione di una casa in Adria. (4595) . . . . .	27760	GUI: Sorveglianza sul patrimonio boschivo dei Colli Euganei. (4841) . . . . . 27765
D'AGOSTINO e SILIPO: Facoltà agli insegnanti elementari di presentare domanda di incarico presso due Provveditorati. (5128). . . . .	27760	MAGLIETTA: Risarcimento dei danni di guerra agli agricoltori e piccoli proprietari di San Pietro a Patierno (Napoli). (4646) . . . . . 27766
DAL Pozzo: Utilizzo di sale da pubblico spettacolo per riunioni o conferenze (già orale 2034) . . . . .	27761	MANCINI: Rilascio all'avvocato Gerardo Marchese di copia del provvedimento di polizia adottato a suo carico il 4 febbraio 1943. (4829) . . . . . 27766
DE' COCCI: Estensione ai mutilati ed invalidi per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra. (5018) . . . . .	27761	MONTICELLI: Eventuali provvedimenti a carico degli amministratori del disciolto Consiglio comunale di Grosseto (già orale 2438) . . . . . 27766
DE' COCCI: Corresponsione di una liquidazione ai sottufficiali dei carabinieri, richiamati o trattenuti in servizio, posti in congedo. (4728) . . . . .	27761	PETRONI: Istituzione di una seconda ricevitoria postale a Nocera Inferiore (Salerno). (4540) . . . . . 27766
DEL BO: Situazione degli stabilimenti della Franco Tosi di Legnano (già orale 2460) . . . . .	27762	PETRONI: Connessione tra la scomparsa di minorenni e la eventuale esistenza di un'organizzazione per la tratta delle bianche (già orale 2005) . . . . . 27767
		PETRONI: Vendita alla S.A.I.M. da parte del Demanio dello Stato di una parte della tenuta di Persano. (4272) . . . . . 27767
		PINO ed altri: Immissione nei ruoli transitori del personale insegnante delle scuole secondarie. (4771) . . . . . 27769

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 APRILE 1951

	PAG.
VENEGONI e TARGETTI: Divieto della costituzione delle Commissioni interne nelle aziende di vigilanza privata. (4508) . . . . .	27770
VERONESI: Importazione di antibiotici. (4741) . . . . .	27771
VOLGGER: Vertenza fra l'A.M.M.I., miniera di Monteneve (Bolzano) e alcuni suoi dipendenti. (4731) . . . . .	27772

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'interno.*  
 — « Per conoscere se intenda provvedere a sistemare la situazione sotto ogni riguardo dolorosa di migliaia di profughi dalla Francia, i quali hanno trovato rifugio nella zona tra Ventimiglia e San Remo, ma non riescono ad ottenere il certificato di residenza dai comuni nei quali abitano e pertanto non possono trovare regolare lavoro e conducono una esistenza miserevole ». (4969).

RISPOSTA. — « Si premette che ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 19 aprile 1946, n. 556, la iscrizione dei profughi nelle liste dei lavoratori disoccupati presso gli Uffici del lavoro, che costituisce la premessa necessaria a tale scopo, « ha luogo anche in deroga alle norme concernenti la condizione della residenza ».

« Comunque, il problema segnalato non si presenta nelle proporzioni indicate, né sotto gli aspetti della ricerca di lavoro.

« I profughi di cui trattasi sono in continuo contatto con l'Ufficio provinciale di assistenza post-bellica, che provvede ad erogare in loro favore i sussidi previsti dalle disposizioni in materia e ricevono, nei limiti consentiti, ogni premurosa e fattiva assistenza.

« Attualmente risultano assistiti con sussidio continuativo dal predetto ufficio 77 rimpatriati dalla Francia; e di questi soltanto 14 all'atto della presentazione dei documenti, non erano ancora in possesso della residenza stabile ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

AMATUCCI. — *Al Ministro delle finanze.*  
 — « Per conoscere, se è a conoscenza che diverse agenzie distrettuali delle imposte dirette della provincia di Avellino e, in particolare modo, quella di Atripalda, stanno procedendo, in questi ultimi giorni del corrente anno, alle rettifiche, quasi totali, dei redditi di ricchezza mobile già iscritti a ruolo, in maniera talmente eccessiva, da determinare,

in ogni categoria di contribuenti vivo malcontento e agitazione; per conoscere altresì quali provvedimenti intenda adottare perché tali rettifiche — che sono arrivate a maggiorare, fino a quattro volte, i redditi già accertati — non rendano inoperante la disposizione dell'articolo 13 della nuova legge sulla perequazione tributaria, che prevede una detrazione alla base dei redditi accertati, di lire 240.000; per conoscere infine se i criteri seguiti dagli uffici delle imposte per le rettifiche dei redditi, con decorrenza dal 1° gennaio 1951, non siano in contrasto evidente con quelli che lo stesso Ministro delle finanze ebbe ad esporre innanzi al Senato ed alla Camera dei deputati durante la discussione della nuova legge sulla perequazione tributaria e se, in conseguenza di ciò, non ritenga opportuno intervenire, con la massima urgenza, affinché non si perpetui verso l'Amministrazione finanziaria quel senso di scoramento, di delusione e di sfiducia che la nuova legge si è proposta di eliminare dalla coscienza dei cittadini ». (4194).

RISPOSTA. — « Fino alla data di pubblicazione della nuova legge sulla perequazione tributaria, gli uffici delle imposte non potevano astenersi dall'applicare le norme vigenti per l'imposta di ricchezza mobile, le quali, fra l'altro, davano ad essi la facoltà di rettificare entro il 31 dicembre i redditi di categoria B e C/1 con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

« In vista, peraltro, di detta nuova legge le rettifiche per il 1951 sono state limitate ai casi in cui è risultato, in base a precisi elementi di valutazione, un evidente eccessivo contrasto tra il reddito accertato e quello effettivo.

« Esse perdono ogni efficacia con l'entrata in vigore della nuova legge e con la conseguente dichiarazione dei redditi conseguiti nel 1950. E ciò non pregiudica l'esenzione di una quota di reddito pari a lire 240.000 e la riduzione delle addizionali all'imposta di ricchezza mobile, in quanto dette agevolazioni sono state stabilite con la nuova legge sulla perequazione tributaria tenuto conto che, con una completa e veritiera dichiarazione, i contribuenti saranno tassati su redditi effettivi e non più, come avveniva finora, nella maggioranza dei casi, su un imponente ridotto, per ragioni equitative, in rapporto alla gravosità del complessivo carico fiscale.

« Tali agevolazioni, quindi, non devono essere interpretate come preordinate a concedere uno sgravio sull'imposta applicata su imponenti assai lontani dalla realtà.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 APRILE 1951

« Per quanto riguarda, in particolare, la azione svolta dagli uffici imposte della provincia di Avellino, si sono fatti conoscere i vari nominativi di contribuenti, i cui redditi sarebbero stati rettificati in modo arbitrario, questo Ministero ha richiamato l'attenzione del competente Ispettorato compartimentale, affinché, in sede di attuazione delle norme sulla perequazione tributaria, gli uffici provvedano ad un accurato ed obiettivo esame delle particolari posizioni dei contribuenti nel cui confronto per l'anno 1951 sono state effettuate le rettifiche dei redditi ».

*Il Ministro*  
VANONI.

CASALINUOVO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere:

a) se e quando intendà provvedere in analogia a quanto è stato fatto per gli appartenenti alla disciolta milizia della strada con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1947, n. 1510, alla sistemazione del personale appartenente alla ex milizia portuaria, che godeva del medesimo stato giuridico;

b) se non ritenga equo ed opportuno, a distanza di oltre sette anni dallo scioglimento della milizia portuaria, eliminare la disparità tra il trattamento praticato agli appartenenti alle altre milizie speciali (forestale, ferroviaria, postelegrafonica, stradale), tutti, da tempo inquadrati nei ruoli civili o militari dell'Amministrazione dello Stato, e quello riservato agli ex portuali, di cui solo una metà presta servizio ausiliario da circa tre anni nella pubblica sicurezza;

c) se non ravvisi infine l'opportunità di evitare — appunto con la riassunzione in servizio degli elementi in possesso dei prescritti requisiti — differenze e sperequazioni di trattamento anche fra gli stessi appartenenti alla disciolta milizia portuaria, i più anziani dei quali, reclutati senza concorso e, spesso, senza i titoli di studio successivamente richiesti, vengono, in virtù della legge 11 gennaio 1951, n. 31, a beneficiare di normale trattamento di quiescenza, mentre agli elementi più giovani, ed agli ufficiali assunti dal 1936 in poi esclusivamente, attraverso regolari concorsi, per l'ammissione ai quali era prescritto il possesso di una laurea, verrebbe a competere una irrisoria liquidazione ». (5148).

RISPOSTA. — « È tuttora in preparazione, d'intesa con gli altri Dicasteri interessati, uno schema di disegno di legge concernente la

riorganizzazione dei servizi della polizia di frontiera nel quale è prevista, in occasione della prima attuazione del provvedimento, la possibilità di sistemare gli appartenenti alla disciolta milizia portuaria, che siano in possesso dei requisiti prescritti ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

CERABONA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere perché dopo due anni non siano stati ancora dati a Basile Donato da Latronico (Potenza) titoli del valore di lire 97.000 affidati il 19 marzo 1949 dal fratello Basile Gaetano al Console italiano di Rio de Janeiro per trasmetterli in Italia. Malgrado le reiterate insistenze il Basile Donato nulla ha potuto ottenere ». (4984).

RISPOSTA. — « È noto che la sostituzione dei titoli esportati e scaduti può aver luogo solo quando l'interessato provi che l'esportazione dei titoli avvenne anteriormente al 1° febbraio 1938.

« La dichiarazione del signor Gaetano Basile attestante che i suoi titoli furono esportati prima di tale data, è stata da lui prodotta al Consolato generale in Rio de Janeiro solo il 10 febbraio 1951 e i titoli sono giunti al Ministero il 6 marzo 1951.

« Dopo che il Ministero del tesoro li avrà sostituiti con titoli nuovi ed equivalenti, si provvederà a rimettere questi ultimi al signor Donato Basile ».

*Il Ministro*  
SFORZA.

CERAVOLO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o siano in corso per dare piena e completa attuazione alla legge 15 luglio 1950, n. 539, che stabilisce l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

« In particolare, per conoscere se si è provveduto ad impartire le necessarie disposizioni agli uffici ed enti interessati per l'attuazione della ricordata legge 15 luglio 1950, n. 539, per quanto concerne l'assunzione obbligatoria al lavoro dei minorati per causa di servizio, beneficio già stabilito e disciplinato per gli invalidi di guerra con legge 3 giugno 1950, n. 375 ». (3883).

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 APRILE 1951

RISPOSTA. — « Come è noto, la legge sopra citata estende agli invalidi per servizio, a norma dell'articolo 1, i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra.

« Sebbene da più parti si sia sostenuta la tesi che la legge medesima non riguarda il beneficio del collocamento obbligatorio, questo Ministero ha ripetutamente espresso l'avviso che, al contrario, il collocamento obbligatorio deve intendersi compreso fra i benefici che formano l'oggetto dell'estensione.

« Tale interpretazione appare fondata sull'inequivocabile significato letterale del testo legislativo.

« Ciò premesso, va però rilevato che la legge 3 giugno 1950, n. 375, prevede una disciplina diversa del beneficio del collocamento, a seconda che si tratti di invalidi di guerra militari o di invalidi civili per fatto di guerra e fissa per ciascuna delle due categorie distinte aliquote di posti.

« Poiché, d'altra parte, la legge 539 non tiene conto di tale precisa ed imprescindibile discriminazione, si che, a norma di essa, non è possibile stabilire se gli invalidi per servizio debbano concorrere ai posti riservati agli invalidi militari oppure a quelli destinati agli invalidi civili, si ritiene che la immissione di una terza categoria fra i beneficiari del collocamento obbligatorio non possa avere pratica attuazione, senza che vengano lesi i legittimi interessi di una delle due categorie già ammesse al predetto beneficio.

« Questo Ministero ha già prospettato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero del tesoro l'opportunità di promuovere un nuovo provvedimento di legge che, previa l'abrogazione della ripetuta legge n. 539, disponga l'occupazione dei minorati per servizio presso le Amministrazioni di provenienza o presso altre, a seconda che si tratti di invalidi divenuti tali alle temporanee dipendenze delle Forze armate, oppure di minorati il cui rapporto di impiego, all'atto della minorazione, fosse a carattere continuativo.

« Al riguardo si è in grado di assicurare che la Presidenza del Consiglio ha espresso la propria adesione di massima al punto di vista di questo Ministero circa la necessità di porre allo studio una nuova disciplina della materia, invitandolo nel contempo ad interpellare il Consiglio di Stato circa la esatta interpretazione dell'articolo 1 della legge n. 539.

« Si assicura, pertanto, che non appena a conoscenza della pronuncia del Consiglio di

Stato, non mancheranno le migliori disposizioni, in vista di avviare a soluzione la questione sollevata ».

*Il Ministro del lavoro  
e della previdenza sociale*  
MARAZZA.

CESSI, SANNICOLO', GIAVI, OLIVIERO, MARCHESI, PONTI, GATTO e LIZIER. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda adottare allo scopo di superare la crisi finanziaria nella quale si dibatte la Fondazione Querini-Stampalia di Venezia, tanto benemerita per la cultura e per l'arte veneziana e nazionale ». (4632).

RISPOSTA. — « Gli organi della Fondazione Querini-Stampalia di Venezia hanno rappresentato al Ministero la precarietà della situazione finanziaria nella quale l'Ente si dibatte e la conseguente necessità di adottare a favore dell'Ente stesso provvedimenti straordinari ad integrazione delle sue entrate, ritenute ormai insufficienti ad assicurare le condizioni di esistenza e di funzionamento.

« Dato ciò, il Ministero si è ripromesso di intervenire nelle spese per il funzionamento della benemerita istituzione e per il riordinamento delle sue collezioni artistiche attraverso la erogazione, a suo favore, di contributi finanziari: il che, però, non potrà avvenire prima dell'inizio del prossimo esercizio dato l'integrale esaurimento dei fondi destinati a scopi del genere.

« Il Ministero ha, intanto, provveduto a vivamente interessare il prefetto e il Presidente della Deputazione provinciale di Venezia, il primo perché siano ridotti i contributi unificati in agricoltura che fanno carico alla Fondazione; il secondo perché interponga i suoi buoni uffici per ottenere il rimborso parziale a favore della Fondazione stessa dei tributi che gravano su di essa ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire per evitare le gravi conseguenze del completo abbandono, in cui la Soprintendenza ai monumenti de L'Aquila ha lasciato la Badia di Santa Maria del Caneto, in agro di Roccavivara (Campobasso), pur costituendo questa uno dei monumenti più significativi dell'arte romana ed il solo in provincia di Campobasso che, pur mantenendo la tradizione bizantina, si esprime con

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 APRILE 1951

quelle nuove forme dell'arte, che precorsero la rinascenza dell'arte italiana, e se, in particolare, non ritiene necessario disporre di urgenza — pel momento — una conveniente sistemazione della zona, riportandosi alla luce e proteggendosi i mosaici esistenti nel sottosuolo ed in parte affioranti sul terreno e costruendosi un muro di recinzione, che impedisca il perpetuarsi di azioni distruggitrici da parte di abitanti del contado ». (4417).

RISPOSTA. — « Il Ministero, tramite la Soprintendenza ai monumenti e gallerie de L'Aquila, non ha mancato in passato di esercitare la propria azione di tutela nei confronti della monumentale Badia di Santa Maria del Canneto, stanziando, nell'esercizio finanziario 1948-49 ed in quello 1949-50, somme, rispettivamente, di lire 350.000 e 200.000.

« È inoltre da aggiungere che questa Amministrazione mantiene anche sul posto un assuntore di custodia e che funzionari della predetta Soprintendenza hanno compiuto frequenti sopralluoghi per dirigere i lavori intrapresi.

« Può infatti rilevarsi che, per l'azione svolta, il monumento trovasi oggi in condizioni di conservazione e di statica del tutto soddisfacenti.

« Peraltro, il Ministero non mancherà di continuare, nei limiti consentiti dal bilancio, la propria azione di tutela, con particolare riguardo alla necessità di una conveniente sistemazione della zona e dei mosaici esistenti nel sottosuolo ».

Il Ministro  
GONELLA.

COSTA. — *Al Ministro della difesa (Esercito)*. — « Per conoscere come abbia potuto l'ufficio del Genio civile militare per le requisizioni A.A. di Padova scrivere in data 1° marzo 1950, col n. 4888/c/6, che risulta già riscosso l'indennizzo di requisizione di una casa in Adria, attribuito al sottoscritto, il quale nulla ha riscosso ». (4995).

RISPOSTA. — « L'ordinativo di pagamento relativo all'ammontare dell'indennizzo di che trattasi, fu emesso in data 5 agosto 1948 dall'Ufficio requisizioni alleate di Padova.

« Detto ordinativo venne inviato per il pagamento alla Tesoreria competente per territorio (Rovigo) e della emissione dell'ordinativo stesso fu data comunicazione all'avente diritto onorevole Gastone Costa con apposito tagliando consegnato alla moglie dell'onorevole, signora Pina Costa, che firmò per rice-

vuta. Con ciò per l'Ufficio requisizioni la pratica fu esaurita.

« Ora, come è noto, i mandati di pagamento sono validi per l'esercizio in corso, talché, scaduto l'esercizio, le Tesorerie devono segnalare agli enti emittenti quelli non riscossi, per l'eventuale rinnovo sui capitoli del nuovo esercizio.

« Poiché la Tesoreria di Rovigo non fece mai alcuna segnalazione in merito al predetto mandato, né allo scadere dell'esercizio 1948-49 né dopo, nel marzo 1950 l'Ufficio requisizioni di Padova era autorizzato a considerare come riscosso il mandato stesso ed in tal senso rispose all'onorevole Costa, non potendo supporre che la predetta Tesoreria trattenesse ancora un mandato scaduto fin dal 30 giugno 1949 ».

Il Ministro  
PACCIARDI.

D'AGOSTINO E SILIPO. — *Al Ministro della pubblica istruzione*. — « Per sapere se non ritenga di provvedere in modo sollecito e positivo, perché gli insegnanti elementari fuori ruolo possono presentare domanda di incarico in due Provveditorati, con le stesse modalità di cui nei concorsi per gli incarichi nelle scuole medie.

« Gli interroganti sono d'avviso che il beneficio di cui godono gli aspiranti ad incarichi di scuole medie, debba essere esteso, per giusto parallelismo, agli aspiranti ad incarichi di scuole elementari ». (5128).

RISPOSTA. — « Gli insegnanti degli Istituti e scuole d'istruzione media, particolarmente in alcune zone e regioni, hanno in genere, poche probabilità di sistemazione, dato il limitato numero di posti esistenti in certi istituti e per certe materie. Da qui la opportunità di consentire la presentazione di domande presso due Provveditorati, tanto più che, dato il limitato numero delle scuole e dei posti disponibili, le difficoltà di ordine burocratico derivanti dalla duplicità delle graduatorie, non sono rilevanti.

« Viceversa, per gli insegnanti elementari il numero di posti da coprire con personale non di ruolo è, di regola, assai rilevante presso tutti i Provveditorati, motivo per cui il maestro ha maggiori probabilità di sistemazione nella propria provincia, senza andare ad intaccare la legittima aspettativa degli insegnanti di altre zone. A ciò si aggiungano le gravi difficoltà che sorgerebbero in sede di applicazione delle graduatorie, specie per le nomine a supplenze di limitata durata,

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 APRILE 1951

alle quali bisogna provvedere immediatamente, se si dovessero nominare maestri residenti in località distanti, a volte, centinaia di chilometri, e che spesse volte finirebbero per rifiutare l'incarico, avendo ottenuto sistemazione in località più vicina e più comoda; in tal caso la scuola finirebbe per rimanere inattiva nell'attesa della accettazione da parte di un insegnante che alla fine gradisca la nomina.

« Per tali motivi non è possibile aderire alla richiesta di cui sopra ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

DAL POZZO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere le disposizioni da lui impartite ai questori in materia di utilizzo di sale da pubblico spettacolo, se chieste da terzi per riunioni o conferenze.

« Se è a conoscenza delle disposizioni impartite dalla questura e tenenza dei carabinieri di Treviso in base alle quali il proprietario titolare o gestore di una sala da pubblico spettacolo per concederla a terzi, per riunioni o conferenze, deve chiedere la preventiva autorizzazione alla pubblica sicurezza.

« Se non ritiene che tali disposizioni costituiscono un ostacolo alla libertà di riunione sancita dall'articolo 18 della Costituzione e se non ritiene l'onorevole Ministro di dover dare disposizioni perché la norma costituzionale venga rispettata ». (Già orale 2034).

RISPOSTA. — « La disposizione impartita dal questore di Treviso si limita a ricordare che, senza il preventivo nulla osta dell'autorità di pubblica sicurezza, i locali adibiti ad uso di pubblico spettacolo non possono essere destinati ad uso diverso da quello previsto nella licenza di polizia.

« Essa, in sostanza, ricorda l'obbligo che incombe ai gestori dei locali di pubblico spettacolo, ai fini della tutela della pubblica incolumità ed in relazione ai superaffollamenti che si notano con frequenza in tali riunioni, con ingombro delle uscite normali e di sicurezza e con possibili gravi conseguenze, in caso di incidenti diversi.

« La disposizione ricordata è pienamente legittima, ai termini dell'articolo 9 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che dà la facoltà di stabilire nelle licenze di polizia tutte quelle prescrizioni e condizioni che si ritengono necessarie nel pubblico interesse e per il principio di carattere generale che i locali, per il cui funzionamento è stata rila-

sciata una licenza di polizia, non possono essere adibiti a scopi diversi da quelli previsti nella relativa autorizzazione.

« Essa deve ritenersi, altresì, opportuna per i pericoli dell'incolumità pubblica che potrebbero determinarsi, in occasione di tali riunioni in locali costruiti ed attrezzati per finalità e capacità ben specificate e che sono sottoposti alla vigilanza ed a verifiche periodiche di apposite Commissioni tecniche, che determinano anche i limiti di affollamento, nonché quelle altre disposizioni tecniche che si rendessero necessarie.

« Va precisato, infine, che il preavviso ed il nulla osta di cui si tratta, non riguardano i promotori della riunione, ma i proprietari dei locali, vincolati dalla licenza.

« Si aggiunge che finora non risulta che la questura di Treviso abbia opposto divieto alla cessione di locali di pubblico spettacolo richiesta dai singoli titolari per manifestazioni collettive di associazioni o partiti ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

DE' COCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché, dopo oltre sei mesi dalla sua pubblicazione, venga data pratica attuazione alla legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa all'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ». (5018).

RISPOSTA. — (Vedere risposta all'interrogazione Ceravolo, n. 3883, stesso allegato).

*Il Ministro*  
MARAZZA.

DE' COCCI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, dato che non appare possibile evitare o sospendere il congedamento dei sottufficiali dei carabinieri richiamati o trattenuti in servizio, disporre perché agli stessi, all'atto in cui debbono lasciare il servizio, venga corrisposta una liquidazione quanto più possibile cospicua che consenta ad essi di reinserirsi nella vita civile con minori difficoltà ». (4728).

RISPOSTA. — « In merito si comunica che la questione cui si accenna è stata già considerata da questa Amministrazione.

« Infatti, è in corso di definizione col Ministero del tesoro uno schema di legge che di-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 APRILE 1951

sponde la concessione di una indennità per una volta tanto ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma richiamati o trattenuti alla data di entrata in vigore del provvedimento che, all'atto del ricollocamento in congedo, non abbiano compiuto il periodo minimo di servizio per aver diritto a pensione. La stessa indennità, ricorrendo le condizioni previste, compete anche ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma richiamati o trattenuti, già ricollocati in congedo a decorrere dal 1° gennaio 1949 fino alla data di entrata in vigore del provvedimento ».

*Il Ministro*  
PACCIARDI.

DEL BO. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere se sono informati dell'anormale situazione che si verifica negli stabilimenti della Franco Tosi di Legnano, dove gli esponenti del partito comunista e della C.G.I.L., danno luogo a tentativi di sopraffazione ed a gesti di intimidazione nei confronti delle maestranze democratiche, violandone il diritto alla libertà di lavoro.

« Per conoscere, inoltre, se sono informati dell'atteggiamento della direzione della Franco Tosi, la quale consente le più ampie facoltà di propaganda dell'azione politica del partito comunista e della C.G.I.L.; subisce la effettuazione di comizi pubblici nell'interno degli stabilimenti, come è avvenuto recentemente durante lo sciopero in occasione della visita in Italia del generale Eisenhower; tollera che i segnali acustici siano fatti funzionare ogni qualvolta si dà inizio ad uno sciopero; non dà istruzioni ai capireparto di prendere nota degli operai che continuano il lavoro durante gli scioperi; rende difficile e procrastina la loro retribuzione; favorisce i dipendenti appartenenti al Partito comunista ed alla C.G.I.L. ». (Già orale 2460).

RISPOSTA. — « Nello stabilimento Franco Tosi di Legnano si sono effettivamente verificati, soprattutto nel passato, numerosi e gravi incidenti e situazioni di indisciplina con proclamazione di scioperi, con funzionamento arbitrario di segnali acustici per annunciare le sospensioni del lavoro, con comizi politici nell'interno dello stabilimento, con attentati alla libertà di lavoro, con atti di violenza, con minacce gravi e lesioni a quanti intendevano continuare nel lavoro.

« I lamentati fatti hanno determinato ripetuti interventi degli organi di polizia, seguiti

da molteplici denunce alla competente autorità giudiziaria a carico dei responsabili.

« Tale situazione, dovuta anche a tolleranza nonché a rilassamento nella disciplina, tende, però, in qualche modo a migliorare, in relazione al maggior senso di responsabilità dei dirigenti e del personale.

« Comunque, la vigilanza da parte degli organi dipendenti da questo Ministero, nel seguire l'andamento della situazione nell'anzidetto stabilimento, si manterrà sempre attiva e costante onde prevenire e reprimere azioni illegali ».

*Il Ministro dell'interno*  
SCELBA.

DEL BO. — *Ai Ministri degli affari esteri, del commercio con l'estero e dell'industria e commercio.* — « Per conoscere se corrisponda a verità la notizia secondo la quale il Ministero degli affari esteri, in accordo con i Ministri del commercio con l'estero e dell'industria e commercio, avrebbe dato parere favorevole alla cessione alla Spagna dell'ex-incrociatore *Trieste*, riconosciuto all'Italia dal trattato di pace con altre navi da guerra e con l'obbligo della demolizione.

« Tale cessione verrebbe a privare il nostro Paese di un cospicuo quantitativo di rottami usufruibili dall'industria siderurgica in un momento in cui l'approvvigionamento di questa materia prima si è reso estremamente difficile, sia per l'aumentata richiesta, sia per gli elevatissimi prezzi dei mercati esteri.

« Quantunque il parere favorevole alla cessione del relitto del *Trieste* sarebbe stato condizionato alla fornitura all'Italia da parte della Spagna di materie prime essenziali, l'interrogante sottolinea come per la nostra economia i rottami ferro-acciaio occupino uno tra i primissimi posti: particolarmente quelli ricavabili dal *Trieste*, contenendo una buona parte di essi corazze, un elevato tenore di nichel, metallo prezioso ed oggi di non agevole reperimento ». (4982).

RISPOSTA. — « La questione dell'eventuale cessione ad una società spagnola del relitto dell'ex incrociatore *Trieste* da parte della società italiana che ne è proprietaria, attualmente non si pone. Infatti tale eventuale cessione era innanzi tutto condizionata alla fornitura da parte spagnola di alcune materie prime, necessarie alla nostra industria. Ora i sondaggi compiuti dalla nostra Ambasciata a Madrid hanno rivelato che le materie prime da noi richieste non sono disponibili ».

*Il Ministro degli affari esteri*  
SFORZA.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 APRILE 1951

FARINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere se non ritiene opportuno intervenire presso l'autorità giudiziaria affinché venga sospesa l'esecutorietà degli sfratti nella provincia di Terni, in considerazione della grave situazione che in questa città si è venuta a determinare per cui, proprio alla vigilia di un inverno rigido e difficile, oltre un migliaio di famiglie verrebbero a trovarsi nella impossibilità di procurarsi un alloggio; e se non ritenga opportuno che tale misura di solidarietà venga estesa, per tutto il periodo invernale, agli sfrattati di tutta la provincia ». (1903).

FARINI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se, in considerazione della grave situazione venutasi a determinare a Terni nel problema degli alloggi, sia a causa dei danni derivati dai bombardamenti, che dell'aumento di ben 25.000 unità negli abitanti, e in attesa che si realizzino praticamente i provvedimenti che l'onorevole Ministro dei lavori pubblici si è impegnato a porre in atto per risolvere questo grave problema, non ritenga opportuno e consigliabile intervenire affinché gli sfratti in corso di esecuzione, che minacciano oltre un migliaio di famiglie ternane, non siano resi esecutivi fino a che non siano costruite le case previste per dare asilo agli sfrattati e se non ritenga che tale misura sia maggiormente opportuna proprio perché siamo alle soglie dell'inverno e come manifestazione tangibile della politica governativa di solidarietà nazionale ». (1904).

RISPOSTA. — « La situazione edilizia della città di Terni non riveste carattere di eccezionale gravità rispetto alla generale situazione edilizia del Paese.

« Infatti, da informazioni fornite dalla locale pretura risulta che, a tutto il dicembre 1950 erano pendenti n. 89 cause per risoluzione di contratti di locazione per grave ed urgente necessità del locatore, n. 7 sentenze in corso di esecuzione per reintegra in possesso di immobili adibiti ad uso di abitazione, oltre a n. 113 sfratti in corso di graduazione e n. 35 sfratti già graduati ed immediatamente eseguibili.

« Ciò posto, non sarebbe, tuttavia, consentita al Ministero della giustizia alcuna iniziativa presso la competente autorità giudiziaria intesa a provocare una sospensione della esecutorietà degli sfratti, costituendo siffatto intervento indebita ingerenza in materia riservata alla esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria medesima,

« È da osservare, inoltre, che un provvedimento di sospensione degli sfratti non potrebbe essere adottato con un decreto presidenziale o ministeriale ma soltanto con legge.

« Ed al riguardo si fa rilevare che è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Rocchetti inteso a prorogare gli sfratti per un periodo non superiore ad un anno in quei comuni che presentano particolare penuria di abitazioni.

« A nome del Ministro dell'interno si assicura, infine, che la competente autorità non manca, in materia di sfratti, di predisporre le necessarie provvidenze e prendere tutte quelle iniziative assistenziali suggerite dai singoli casi per concorrere, nei limiti del possibile, alla sistemazione degli sfrattati ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per la grazia e giustizia*  
TOSATO.

FARINI E ANGELUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere quali misure intende prendere contro i responsabili dell'aggressione perpetrata domenica 14 gennaio 1951, da reparti della Celere di Perugia ai danni dei disoccupati di Gubbio, i quali si erano posti al lavoro per il compimento di un'opera di grande utilità pubblica, quale la strada provinciale Gubbio-Fossato di Vico, e che si è poi esercitata, con violenza incontrollata, al centro stesso della città, indiscriminatamente contro chiunque si trovasse in quel momento a passare. E se non ritiene che un tale intervento, oltre ad essere oltraggioso ai diritti della personalità umana, non sia in evidente contrasto con l'articolo 1 della Costituzione Repubblicana ». (Già orale 2056).

RISPOSTA. — « Le forze di polizia dovettero intervenire nella giornata del 14 gennaio 1951 per impedire, per la quinta volta, lavori arbitrari sulla rotabile Umbertide-Gubbio Fossato di Vico, lavori che, in definitiva, si risolvevano in un intralcio del traffico e in danneggiamento ((taglio di scarpate, rimozione di terriccio e sassi ed accumulo degli stessi ai margini della strada) che i cantonieri stradali erano, poi, costretti a riparare.

« I disoccupati, nonostante le reiterate diffide, anche quel giorno avevano iniziato i lavori, divisi in quattro gruppi, per un complesso di circa un migliaio di persone, capeggiato da attivisti recatisi all'uopo sul posto.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 APRILE 1951

« L'intervento delle forze di polizia si limitò a disperdere i dimostranti ed a sequestrare alcuni attrezzi di lavoro.

« Frattanto, nella piazza antistante la Camera del lavoro e la Caserma dei carabinieri, sita nello stabile, dove erano stati fatti affluire dieci fermati, si erano radunati numerosi disoccupati, con l'evidente scopo di inscenare una dimostrazione.

« Per prevenire perturbamenti dell'ordine pubblico, fu necessario disperderli con evoluzioni di camionette.

« Il comportamento delle forze di polizia fu, come in precedenti occasioni, quanto mai prudente e contenuto nei limiti della legalità, senza minimamente esorbitare dal loro compito ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

FODERARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei riguardi dei maestri elementari dei ruoli speciali transitori, i quali — pur essendo titolari — sono tuttora senza una sede fissa.

« L'interrogante fa presente lo stato di grave disagio che tale incerta situazione cagiona agli insegnanti predetti ed alle loro famiglie, le quali, per il timore di poter essere trasferite di anno in anno in sedi diverse, vivono in un continuo orgasma ». (5033).

RISPOSTA. — « L'articolo 15 della legge 7 maggio 1948, n. 1127, con la quale furono istituiti i ruoli speciali transitori per gli insegnanti elementari, stabilisce che l'assegnazione dei suddetti maestri presso le singole scuole sarà disposta all'inizio di ogni anno scolastico nei limiti dei posti vacanti, dopo i trasferimenti e le nomine dei vincitori dei concorsi magistrali o, in mancanza di posti vacanti, dei posti disponibili per la temporanea assenza del titolare.

« Pertanto, essendo l'assegnazione di sede ai maestri dei R. S. T. necessariamente subordinata ai trasferimenti dei maestri dei ruoli ordinari e alle nomine dei vincitori dei nuovi concorsi, non è possibile andare incontro alle aspirazioni degli interessati ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

GERACI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere quali motivi, inconsueti nella sana prassi burocratica, lo indussero a nominare al posto di direttore generale — rimasto vuoto in seguito

alla messa in quiescenza del commendatore Di Guglielmo — persona proveniente da altra amministrazione e quindi radicalmente priva di ogni sia pur elementare conoscenza dei servizi cui venne preposta; e ciò con grave nocumento ai medesimi e con vivissima mortificazione del prestigio di funzionari della Amministrazione postelegrafonica, che a quel posto — per competenza ed abnegazione — avevano sacrosanto diritto di aspirare ». (Già orale 1987).

RISPOSTA. — « La facoltà di nominare ai gradi superiori al V, anche impiegati di altri ruoli di altre Amministrazioni, e perfino estranei all'Amministrazione dello Stato, è, come è noto, espressamente conferita al Governo dall'articolo 19 del regio decreto numero 2960 del 30 dicembre 1923, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, ed il Governo si è avvalso spesso della suddetta facoltà, ogni qualvolta l'interesse dell'Amministrazione lo abbia richiesto.

« Tralasciando esempi ormai lontani, sono da citare al riguardo i più recenti casi verificatisi nella Direzione generale dei monopoli ed in quella del catasto, i cui titolari, tuttora in funzione, furono a suo tempo scelti, su proposta rispettivamente dei Ministri Pesenti e Scoccimarro, tra estranei all'Amministrazione finanziaria.

« Si può anche notare che analoga facoltà è stata sempre usata dal Governo, in base a disposizioni contenute nei rispettivi ordinamenti, nella nomina dei consiglieri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato e degli ambasciatori.

« Nel caso particolare dell'ingegnere professore Romolo De Caterini, già ispettore generale presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, funzionario assai noto ed apprezzato nel campo tecnico-amministrativo e scientifico, la ragione della sua nomina a direttore generale delle poste e dei telegrafi va ricercata soprattutto nella esigenza di un radicale riordinamento tecnico dei servizi postali su basi più moderne, la cui attuazione richiederà un'opera non breve, continua e soprattutto uniforme nelle direttive, condizioni queste che la situazione attuale dei ruoli del personale dell'Amministrazione postelegrafonica non consentiva di soddisfare. Infatti i capi servizio (funzionari di grado V) che, per esperienza e per attitudine, avrebbero potuto aspirare ad essere presi in considerazione per la nomina a direttore generale, hanno già raggiunto o stanno per rag-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 APRILE 1951

giungere i 65 anni, e cioè l'età prevista per il collocamento a riposo, mentre gli elementi più giovani non hanno che limitatissima anzianità nel grado V ».

*Il Ministro*  
SPATARO.

GERACI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga ormai indifferibile risolvere in maniera definitiva l'assillante problema del personale insegnante fuori ruolo combattente e reduce ». (4709).

RISPOSTA. — « Un buon numero di ex combattenti e reduci ha trovato sistemazione nei ruoli organici con l'espletamento dei concorsi a cattedre, banditi con decreto ministeriale 4 luglio 1947, i quali, com'è noto, contenevano norme intese ad agevolare tale categoria.

« Un altro imponente contingente di ex combattenti troverà sistemazione con l'espletamento dei concorsi a cattedre di ruolo speciale transitorio, la cui conclusione è prossima.

« Nei prossimi anni, inoltre, verranno gradualmente immessi nei ruoli numerosi aspiranti, che, avendo ottenuto l'idoneità nei sopra richiamati concorsi a cattedre banditi con decreto ministeriale 4 luglio 1947, si trovano attualmente iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, costituite, appunto, a favore della categoria degli ex combattenti.

« Il Ministero pertanto non ha mancato di interessarsi alla sorte della benemerita categoria degli insegnanti fuori ruolo ex combattenti ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

GUGGENBERG E VOLGGER. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se gli consta che dalla ditta Italstrade in Val d'Ultimo, provincia di Bolzano, furono licenziati con le più varie scuse una ventina di lavoratori residenti ed appartenenti ai due gruppi etnici della provincia, e subito dopo assunti numerosi lavoratori non residenti in provincia, ma provenienti da altre parti della Repubblica, senza il prescritto nulla osta da parte dell'ufficio provinciale del lavoro; e per sapere se il Ministro del lavoro non intende intervenire contro queste palesi violazioni della legge sul collocamento al lavoro ». (4732).

RISPOSTA. — « Al riguardo si precisa che la ditta Italstrade, dal 1° gennaio al 28 feb-

braio del 1951, ha proceduto, in Val d'Ultimo, al licenziamento di n. 24 operai per i motivi sottoelencati:

per assenze ingiustificate . . . . .	N. 6
per provvedimenti disciplinari . . . . .	» 4
per riduzione di personale dovuta alla sospensione dei lavori all'aperto in seguito al maltempo . . . . .	» 9
durante il periodo di prova (incapacità, ecc.) . . . . .	» 5

« Nello stesso periodo risultano assunti dalla predetta ditta n. 196 operai, tutti regolarmente avviati al lavoro: dal collocatore intercomunale di Ultimo quelli residenti nella zona; dall'ufficio provinciale del lavoro di Bolzano quelli residenti nei comuni contermini o provenienti da altre province.

« L'avviamento di questi ultimi prestatori d'opera è stato autorizzato in considerazione della particolare situazione della disoccupazione nel comune di Ultimo, situazione che del resto trova conferma in una comunicazione che l'ufficio di collocamento del comune ebbe a fare proprio alla stessa Italstrade.

« In tale comunicazione, infatti, veniva dichiarato che nelle liste di collocamento dell'ufficio comunale non erano iscritti manovali disoccupati da adibirsi ai lavori di galleria e che, in conseguenza, la ditta Italstrade doveva ritenersi autorizzata a rivolgersi all'ufficio di collocamento di Merano per l'assunzione di detta mano d'opera ».

*Il Ministro*  
MARAZZA.

GUI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre perché venga intensificata la sorveglianza sul patrimonio boschivo esistente sui Colli Euganei, costantemente depauperato da tagli eseguiti anzitempo e inconsultamente, senza rispetto delle disposizioni vigenti ». (4841).

RISPOSTA. — « Il patrimonio boschivo dei Colli Euganei, sottoposto a vincolo idrogeologico a norma del titolo I, capo I, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, fu sottoposto, soprattutto durante l'ultimo periodo bellico, a tagli eccessivamente intensi, per cui la fine delle ostilità trovò intere pendici completamente denudate.

« Non fu cosa facile ristabilire il rispetto della legge forestale né porre fine ai continui furti perpetrati a danno di terzi.

« Si tratta, in genere, di superfici molto povere dove la natura provvede alla rinnova-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 APRILE 1951

zione con molta lentezza, mentre sarebbe vivo desiderio tanto delle popolazioni locali quanto di quelle della provincia, che la ricostituzione boschiva potesse avvenire con la massima sollecitudine.

« Per la salvaguardia e l'incremento del patrimonio forestale dei Colli Euganei si sta provvedendo alla ricostituzione del Consorzio provinciale rimboschimento, nonché all'istituzione di cantieri-scuola di rimboschimento, oltre ad intensificare il servizio di sorveglianza in detta regione al fine di prevenire e reprimere eventuali abusi che venissero commessi ».

*Il Ministro*  
SEGNÌ.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Sul mancato risarcimento agli agricoltori e piccoli proprietari di San Pietro a Patierno (Napoli), per i danni di guerra ricevuti dagli americani nella zona prospiciente all'aeroporto di Capodichino ». (4646).

RISPOSTA. — « In attesa dell'emanazione della nuova legge che disciplinerà in modo unitario ed organico tutto il risarcimento dei danni di guerra, attualmente, ai sensi delle disposizioni vigenti, si fa luogo alla concessione di acconti limitatamente alla perdita di masserizie domestiche, indumenti personali e strumenti di lavoro di operai e professionisti.

« Pertanto, allo stato attuale, nessun jennizzo può essere concesso agli agricoltori e piccoli proprietari di San Pietro a Patierno (Napoli) per i danni da essi subiti ai terreni.

« Qualora si intendesse fare riferimento ai danni arrecati dalle Forze armate alleate per atti non di combattimento, si precisa che con legge 9 gennaio 1951, n. 10, il Ministero del tesoro, allo scopo di attuare lo snellimento del servizio e di dare un maggiore impulso alle liquidazioni, ha avocato a sé e alle Intendenze di finanza tutta la materia delle requisizioni e danni alleati che prima era trattata anche dall'Amministrazione militare.

« In data 15 marzo 1951 sono state impartite alle Intendenze di finanza le istruzioni per l'applicazione della legge predetta e le necessarie disposizioni per la sollecita definizione delle pratiche di cui trattasi ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
AVANZINI.

MANCINI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere in base a quali disposizioni di legge il questore di Potenza ha rifiutato di

rilasciare all'avvocato Gerardo Marchese — che ne ha fatto formale richiesta — copia del provvedimento di polizia adottato a suo carico e per la durata di cinque anni nel febbraio 1943 o in sostituzione qualsiasi altra dichiarazione attestante lo stesso fatto ». (4829).

RISPOSTA. — « È stato disposto che venga rilasciata all'avvocato Marchese copia del provvedimento di polizia adottato a suo carico il 4 febbraio 1943 ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

MONTICELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per sapere se, date le gravi ed allarmanti irregolarità amministrative specificate nella relazione del Ministro dell'interno al Presidente della Repubblica in merito allo scioglimento del Consiglio comunale di Grosseto, siano in corso a carico degli amministratori comunali, responsabili di tali irregolarità, oltre ai provvedimenti già annunciati, gli altri provvedimenti previsti dalla legge ». (Già orale 2438).

RISPOSTA. — « È stato interessato il prefetto di Grosseto perché, indipendentemente dallo scioglimento del Consiglio di quel comune capoluogo, provveda a perseguire, a termini di legge, gli amministratori del comune stesso per le numerose e gravi irregolarità, di cui si sono resi responsabili ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

PETRONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per sapere se non ritenga di accogliere la richiesta della Amministrazione comunale di Nocera Inferiore (Salerno) per la istituzione in quella città di una seconda ricevitoria postale, nel rione di piazza Rendola, essendone troppo evidente la necessità per una popolazione di 37.000 abitanti oltre ai 2000 militari ivi di stanza ». (4540).

RISPOSTA. — « In merito si comunica che la questione dell'istituzione di una seconda ricevitoria postale a Nocera Inferiore venne presa in esame da questa Amministrazione fin dal 1949, ma fu poi accantonata perché lo stesso sindaco di quella città dichiarò di non ritenere necessaria la ricevitoria stessa.

« In seguito alla segnalazione di cui sopra, si sono disposti nuovi accertamenti da parte degli organi locali in merito alla convenienza dell'istituzione della ricevitoria in questione

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 APRILE 1951

ed alla possibilità di reperimento e di sistemazione dei relativi locali.

« Gli accertamenti sono tuttora in corso, avendo disposto che siano effettuati nel modo più rigoroso e completo, anche perché in vari articoli apparsi su giornali locali la stampa si è manifestata contraria all'istituzione del nuovo ufficio.

« Si fa riserva pertanto, al completamento delle indagini, di comunicare la risposta definitiva ».

*Il Ministro*  
SPATARO.

PETRONE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per avere conferma o meno, con eventualmente più dettagliate informazioni, della notizia data da qualche giornale, secondo cui ogni anno agli uffici di pubblica sicurezza sarebbero segnalate parecchie centinaia di casi di ragazze dai 14 ai 25 anni che si allontanano dalla propria famiglia, quasi sempre senza lasciare traccia di sé; per conoscere altresì in quale misura l'impressionante fenomeno possa collegarsi con l'attività di qualche organizzazione per la tratta delle bianche operante nell'interno del nostro Paese ed all'estero; e per conoscere infine quali provvedimenti siano stati adottati in casi singoli ed al fine di combattere il tristo fenomeno ». (Già orale 2005).

RISPOSTA. — « È in funzione presso il Ministero dell'interno (Direzione generale di pubblica sicurezza) un ufficio centrale per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli, istituito in base alla convenzione di Ginevra del 30 settembre 1921.

« Allorché da rapporti ufficiali o anche da semplici segnalazioni di stampa si ha notizia della scomparsa di giovani donne, l'ufficio centrale anzidetto dispone accuratissime indagini per la ricerca delle scomparse e per conoscere i motivi del loro allontanamento dal focolare domestico.

« Nessun elemento è mai affiorato per corroborare i sospetti di vere e proprie organizzazioni di tratta e le segnalazioni della stampa sono sempre risultate non basate su fatti o quanto meno esagerate.

« Del resto questa speciale forma di organizzazione criminosa non dà motivo di preoccupazione agli organi dipendenti e alle polizie degli altri Stati, come è dimostrato anche in un recente rapporto del Segretariato generale della Commissione internazionale di polizia criminale, nel quale si considera l'opportunità di fare il punto sulla questione del-

la tratta, che, dopo l'ultima guerra, ha perduto di importanza.

« Tuttavia, il Ministero ed i suoi organi si mantengono assai vigilanti, decisi a stroncare sul nascere eventuali tentativi di reviviscenza di siffatta attività criminosa ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

PETRONE. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere — premesso che con atto 18 dicembre 1940 il Demanio dello Stato, rappresentato dall'intendente di finanza *pro tempore* di Salerno, vendette alla S.A.I.M. (Società agricola industriale meridionale di Salerno) ettari 830.46.59 della tenuta di Persano, affidata all'Amministrazione militare per il Centro rifornimento quadrupedi; che, quale corrispettivo della vendita, la S.A.I.M., oltre a pagare il prezzo di lire 6.585.000, si obbligò a costruire a proprie cure e spese entro il 18 ottobre 1941 un ponte sul fiume Sele, all'altezza del chilometro 35 della strada provinciale di Corneto, precisamente nel luogo già stabilito dall'Amministrazione militare, ed in prosecuzione di detto ponte una strada che arrivasse al fiume Calore, sempre sul terreno che essa S.A.I.M. acquistava dal Demanio, e si obbligò altresì alla manutenzione in perpetuo sia del ponte sia della strada, anche nel caso che l'Amministrazione militare si fosse avvalsa della facoltà di richiederne l'uso in comune con la S.A.I.M., alla quale per questo sarebbe stata rimborsata solo la quarta parte della relativa spesa di costruzione; che il 14 maggio 1941 si profilò uno strano intervento nella situazione dianzi descritta, ed esso ebbe pieno successo nel danneggiare l'Erario a vantaggio della S.A.I.M.: la Società anonima per le bonifiche, concessionaria del Consorzio in destra del Sele, chiese la concessione del primo lotto di lavori delle opere che a proprie cure e spese la S.A.I.M. aveva l'obbligo contrattuale di costruire e, malgrado che esse venissero a giacere nel comprensorio in sinistra del Sele, per il quale agisce un diverso Consorzio, la ottenne con il decreto ministeriale 24 febbraio 1942, n. 797, per l'importo di lire 5.180.000, di cui l'87,50 per cento a carico dello Stato che, a suo tempo, pagò quindi ciò che non doveva; che, rovinato il ponte per eventi bellici, la predetta Società anonima per le bonifiche fu pronta a chiedere la concessione di metterlo in pristino, e la ottenne con decreto ministeriale 23 settembre 1947, n. 5279, per l'importo

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 APRILE 1951

di lire 13.347.000 a totale carico dello Stato che, ancora una volta, ha pagato ciò che (o, per lo meno, quanto) non doveva; che la S.A.I.M., poiché lo Stato le ha costruito e ricostruito il ponte come si è visto, si è guardata bene dal costruire la strada in prosecuzione, com'era obbligata a fare entro il 18 ottobre 1941, risparmiando così anche le relative spese di periodica manutenzione e mettendo l'Amministrazione militare nell'impossibilità di usare eventualmente della strada; che la Ragioneria generale dello Stato da oltre un anno e mezzo, fatti i pertinenti rilievi e richieste nell'interesse dell'Erario, invano sollecita i provvedimenti del caso — se non intendano, data l'enorme gravità del caso, ordinare una seria inchiesta che, avendo ragione della notoria strapotenza passata e presente delle due nominate società, appuri come sia accaduto che nessun ufficio statale abbia mai richiesto alla S.A.I.M. di ottemperare ai suoi impegni contrattuali di costruire il ponte e la strada e come, al contrario, numerosi funzionari ed uffici statali, a conoscenza dell'atto di compravendita 18 dicembre 1940, abbiano istruito nel 1941 la pratica in modo da far gravare sul bilancio dello Stato una spesa per un'opera che doveva essere privata; inchiesta che dovrebbe accertare tutte le responsabilità, anche le penali, specie se risulti che la S.A.I.M. o qualche suo esponente era cointeresato nella Società anonima per le bonifiche; e per sapere altresì, dal Ministro delle finanze, se non intenda promuovere contro la S.A.I.M. azione di rescissione della vendita di Persano per la sua inadempienza ad obblighi finanziariamente rilevanti, la cui inclusione nel contratto era ad integrazione dell'esiguo prezzo in contanti richiesto dallo Stato per una magnifica proprietà, venduta in piena guerra — senza necessità, malgrado il parere contrario di qualche funzionario competente e tra lo stupore della pubblica opinione — mentre tutti i prezzi erano in aumento, tra i quali principalmente quello del legname, di cui la S.A.I.M. trovò piena Persano, in modo da tagliare e realizzare immediatamente e per lungo tempo ingenti guadagni ». (4272).

RISPOSTA. — « La vendita in favore della Società agricola industriale meridionale (S.A.I.M.) delle zone di terreno, per complessivi ettari 830.64.59, denominata « Ionta » e « Scanno », site nei comuni di Serre e Altavilla Salentina e facenti parte della tenuta demaniale di Persano, in uso all'Amministrazione militare, che condusse tutte le trattative con l'acquirente, fu effettuata, per il prezzo di lire 6.585.000 ed a scopo di bonifica, con

atto 18 dicembre 1940, approvato con regio decreto 9 gennaio 1941.

« In base allo stesso contratto, la S.A.I.M. erasi obbligata a costruire un ponte sul fiume Sele, all'altezza del 35° chilometro della strada del Corneto, nonché una strada, in prosecuzione di detto ponte, sulla sponda sinistra del fiume, lungo tutto il confine settentrionale della zona « Ionta » e interamente nel terreno acquistato, fino all'altezza del fiume Calore. L'Amministrazione militare erasi, dal proprio canto, riservata la facoltà di richiedere, entro un decennio, l'uso perpetuo in comune o del ponte o della strada o di entrambi verso corresponsione alla Società della quarta parte della spesa da essa sostenuta per la costruzione delle singole opere.

« Dall'esame dei documenti e dagli accertamenti di recente eseguiti è risultato che la vendita fu sotto ogni aspetto regolare.

« Nulla può, infatti, eccepirsi relativamente al prezzo, che, stabilito, in base a perizia analitica, dai competenti organi tecnici, con riferimento alla obiettiva consistenza dei terreni alienati — e cioè senza tener conto degli obblighi assunti dalla acquirente per la bonifica del comprensorio e la costruzione del ponte e della strada — venne riconosciuto adeguato in sede di revisione della perizia stessa da parte dell'Ispettorato generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

« Difatti l'Alto Commissario aggiunto per l'avocazione dei profitti del regime, in data 28 maggio 1945, provocò dal Ministero della guerra tale revisione in relazione a denunciate interferenze che avrebbero condotto ad una errata valutazione della tenuta e, non essendo emerse manchevolezze nella valutazione stessa, la pratica venne archiviata dal predetto Commissariato.

« Per quanto riguarda la costruzione del ponte risulta che la S.A.I.M. aveva presentato tempestivamente istanza al Ministero dei lavori pubblici per ottenere la concessione di attraversamento del fiume Sele. Senonché, nello stesso periodo di tempo, la Società anonima per le bonifiche richiese al Ministero dell'agricoltura che venisse concessa la realizzazione di un allacciamento intermedio dei due comprensori di bonifica in sinistra e in destra del Sele e precisamente nel punto previsto dall'autorità militare per l'attraversamento del fiume. Il progetto prevedeva la costruzione di un ponte a tre luci in muratura di ben maggiore importanza di quello previsto dalla S.A.I.M.; di una strada di circa chilometri 5 attraversante le zone Ionta e Scanno; di un ponte ad una luce sul fiume Ca-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 APRILE 1951

lore ed altre opere di bonifica, progetto poi modificato ed approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste col noto decreto 24 febbraio 1942.

« È esatto, quindi, che il ponte fu costruito dalla Società anonima bonifiche. Deve, peraltro, tenersi presente:

che una congrua parte della spesa occorsa per la costruzione dell'opera ha fatto carico alla S.A.I.M. quale proprietaria consorzata di terreni ubicati nella zona;

che, essendo stato il ponte costruito per sopperire alle esigenze del pubblico traffico ed avendo avuto perciò struttura e costo maggiori di quelli che avrebbe avuti se avesse dovuto servire per i soli usi della S.A.I.M. e dell'Amministrazione militare, non poteva la relativa spesa fare, per intero, carico alla Società;

che l'opera prevista dall'atto 18 dicembre 1940, avrebbe dovuto rimanere di proprietà della S.A.I.M., mentre quella eseguita dalla Società anonima bonifiche è ora un bene di uso pubblico.

« Per quanto riguarda la strada, va rilevato che tale opera è stata, in effetti, in gran parte eseguita a cura e spese della S.A.I.M., mentre solo un breve tratto (chilometri 1 e mezzo), risulta costruito dalla Società anonima bonifiche. Va, peraltro, tenuto presente:

che detta strada — la quale avrebbe dovuto servire soltanto per gli usi della S.A.I.M. ed eventualmente, previo rimborso di una parte della spesa, per gli usi dell'Amministrazione militare — è ora aperta al pubblico transito e costituisce, perciò, una servitù per la tenuta;

che la S.A.I.M., oltre tale strada, ne ha costruite altre due — anche esse aperte al pubblico — non previste nell'atto del 1940, le quali attraversando i terreni della tenuta si allacciano rispettivamente alla comunale che immette sulla provinciale Ponte Barizzo-Albanella ed alla comunale che porta ad Altavilla Salentina.

« Ciò premesso, mentre è da ritenere in base alle diverse perizie che si trovano in atti che il prezzo di vendita è congruo rispetto ai prezzi correnti al momento della stipula, va tenuto presente, dal punto di vista giuridico, che, anche se la S.A.I.M., per il fatto che le opere anzidette furono in parte costruite dalla S.A.B., ha, in ipotesi, potuto trarre vantaggi, nessuna inadempienza contrattuale le si può, tuttavia, addebitare, per la ovvia considerazione che l'avvenuta costruzione della strada e del ponte, con criteri di maggiore larghezza, ha reso impossibile la esecuzione del pat-

to contrattuale innanzi accennato, al quale la S.A.I.M. aveva sempre manifestato di volersi attenere e si sarebbe attenuta, se alle finalità del contratto che la interessava non si fosse sovrapposto come anzi accennato, il più vasto programma di natura pubblica attuato dalla S.A.B. per l'esigenza della bonifica.

« In relazione a quanto sopra, non sembra ricorrano elementi per una eventuale azione da parte dell'Amministrazione, diretta ad ottenere la rescissione dell'atto di compravendita, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui agli articoli 1247 e 1248 del Codice civile ».

*Il Ministro delle finanze*  
VANONI.

PINO, MARCHESI E LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga che il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, che stabilisce le modalità di applicazione del ruolo speciale transitorio alla scuola media, violi, snaturandone il fondamento giuridico ed il carattere sociale, lo spirito e la lettera del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, in virtù del quale è prevista la istituzione di ruoli speciali transitori per tutti indistintamente gli impiegati non di ruolo. E se non reputi conforme a giustizia intervenire tempestivamente perché anche il personale insegnante delle scuole secondarie in possesso dei requisiti per aspirare alla immissione nei ruoli transitori, venga con evidente e logico criterio equitativo, messo sullo stesso piede di parità di diritti delle altre categorie di impiegati statali ». (4771).

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, è stato emanato in applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

« Il citato articolo 7 del decreto legislativo n. 262 prevede, infatti, espressamente la emanazione di apposite e particolari norme per la formazione dei ruoli speciali transitori per il personale insegnante.

« Ed invero, non poteva applicarsi a tale tipo di impiegati non di ruolo il disposto dell'articolo 1 del citato decreto n. 262 che prevede il collocamento nei ruoli transitori di tutti gli impiegati civili non di ruolo in servizio alla data 7 aprile 1948, che abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio lodevole ininterrotto di anni 6.

« Particolarissimo è infatti il rapporto di impiego della categoria degli insegnanti, e non può paragonarsi a quello degli altri avventizi dello Stato.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 APRILE 1951

« Basterà notare che la nomina conferita agli insegnanti ha intrinsecamente un carattere di temporaneità limitandosi al solo anno scolastico per il quale è conferita, e che il contenuto della nomina ben raramente corrisponde ad un posto di ruolo organico. Mentre il normale personale avventizio, una volta ricevuta la nomina, continua ad occupare il posto assegnatogli senza che intervenga una nuova nomina per ogni anno e presta servizio per un orario sempre corrispondente a quello degli impiegati di ruolo, percependo l'intera retribuzione relativa alla categoria cui appartiene, tutt'altra è la situazione degli insegnanti supplenti. Questi ultimi, invece, come si è già detto, vengono nominati di anno in anno, e per il fatto di aver prestato servizio in un determinato anno scolastico, non conseguendo il diritto a ricevere la nomina nell'anno scolastico successivo: del pari solo quando la nomina si riferisce ad una cattedra organica l'orario del professore non di ruolo corrisponde esattamente a quello di un professore di ruolo; ma in tali casi è ancor più accentuato il carattere di precarietà del rapporto di impiego, in quanto questo può in qualsiasi momento risolversi, solo che il titolare della cattedra, per la cui assenza è stato chiamato il supplente, rientri in servizio, o alla cattedra priva del titolare al momento della nomina del supplente, venga assegnato un titolare. Infine la retribuzione dei professori non di ruolo non è determinata in una misura fissa uguale per tutti: essa è calcolata caso per caso, in relazione al numero delle ore di insegnamento, le quali frequentemente ammontano ad un numero esiguo (non sono rari i casi di insegnamenti prestati per sei ore settimanali o meno).

« Tenute presenti le sopra esposte considerazioni, risulta evidente che il disposto dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che prevede il collocamento nei ruoli transitori di tutti gli impiegati civili non di ruolo in servizio alla data del 7 aprile 1948, non poteva utilmente applicarsi al personale insegnante, che anzi l'applicazione pura e semplice di tale disposizione a tale speciale categoria di personale, lungi dall'essere conforme a criteri di giustizia ed equità, avrebbe determinato delle gravi sperequazioni ed ingiustizie.

« Fissando come unica condizione per la ammissione nei ruoli transitori la circostanza della esistenza del rapporto di impiego in un determinato momento (7 aprile 1948), l'Amministrazione si sarebbe trovata nella necessità di ammettere tutti, e soltanto, gli aspi-

ranti in possesso di tale requisito. In tal modo avrebbero potuto ottenere il collocamento nei ruoli, insegnanti che per mera combinazione si erano trovati a prestare servizio alla data del 7 aprile 1948, privando di qualsiasi possibilità di sistemazione insegnanti che pur avendo prestato lodevole servizio per molti anni e pur essendo forniti di titoli anche prevalenti, fossero stati impediti ad insegnare nell'anno in parola nelle scuole statali.

« Tutto ciò per quanto riguarda lo spirito della legge, ma poiché si ritiene che il decreto legislativo n. 1127 abbia violato anche la lettera del precedente decreto legislativo n. 262, è opportuno far presente che l'articolo 7 di questo ultimo decreto ha rimandato a successive norme la determinazione delle condizioni e delle modalità per il collocamento nei ruoli transitori degli insegnanti, con ciò escludendo che tale collocamento potesse avvenire in seguito alla pura e semplice applicazione dell'articolo 1 del decreto medesimo »:

*Il Ministro*  
GONELLA.

VENEGONI E TARGETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere come giustifica la risoluzione ministeriale — ufficialmente comunicata alla Federazione italiana lavoratori ausiliari dell'impiego — la quale vieta la costituzione delle commissioni interne in seno alle aziende di vigilanza privata, in contrasto col principio, ormai riconosciuto ufficialmente, del diritto delle guardie giurate a costituirsi in sindacati; e se non sia malamente invocata, in proposito, la disposizione dell'articolo 257 del regolamento delle leggi di pubblica sicurezza, la quale fu emanata in epoca in cui, a norma della abrogata legge 3 aprile 1926, il divieto di associazione per la categoria delle guardie giurate era espressamente sanzionato nell'articolo 11 ».

RISPOSTA. — « Scopi delle commissioni interne dovrebbero essere la tutela dei rapporti di lavoro e l'applicazione di provvidenze assistenziali, fini che rientrano nelle funzioni proprie delle associazioni sindacali di categoria, che potranno tutelare gli interessi degli iscritti, rappresentando le aspirazioni e le rivendicazioni di essi all'autorità prefettizia, cui per legge sono demandate, a norma degli articoli 249 e 257 del regolamento per l'esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza, l'approvazione dell'organico delle guardie, delle mercedi, dei turni di riposo settimanale, dei mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 APRILE 1951

malattia, dell'orario e di tutte le modalità con cui il servizio deve essere eseguito.

« Né si ritiene che possa avere fondamento il rilievo che le citate disposizioni debbano ricondursi a quelle delle abrogata legge 3 aprile 1926, essendo evidentemente diverse le loro finalità, attinenti alla natura del servizio e al carattere di ausiliari di polizia delle guardie giurate: del resto non è stato conosciuto, secondo quanto è stato comunicato alla Federazione interessata, il diritto alle guardie stesse di riunirsi in associazioni sindacali.

« Ed è per la rilevata natura del servizio che non può ritenersi ammissibile la costituzione di commissioni interne, che provocherebbero indebite, dannose interferenze nei poteri conferiti alla pubblica autorità e sulla regolarità ed efficienza del servizio, mentre per la tutela degli interessi di tale personale possono provvedere le rispettive associazioni sindacali ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

VERONESI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se sia vero che sul mercato italiano dei medicinali c'è scarsità di antibiotici (in particolare penicillina) e che si fanno difficoltà alla importazione di detti prodotti dall'estero » (4741).

RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato, venuto a conoscenza di una certa rarefazione di antibiotici dovuta a maggiori richieste precauzionali ed ingiustificati accaparramenti, ha adottato in merito tempestivi provvedimenti.

« In primo luogo nel gennaio scorso tutti i prefetti sono stati invitati ad accertare le disponibilità e le scorte locali dei detti farmaci ed a disporre una continua vigilanza sui grossisti e sulle farmacie per ottenere l'immediata immissione al consumo dei quantitativi eventualmente distratti e l'adozione di severi provvedimenti nei confronti dei responsabili.

« Contemporaneamente è stata richiesta alle Amministrazioni interessate la sospensione delle autorizzazioni alle esportazioni di penicillina ed una intensificazione dei servizi di vigilanza per quelle che potessero eventualmente venir effettuate clandestinamente.

« Questo ufficio è comunque in grado di assicurare che le segnalazioni riguardanti la carenza di penicillina sono ormai cessate e

che non v'è motivo di preoccupazioni al riguardo, sia per la larga immissione al consumo dell'antibiotico prodotto dall'industria nazionale, sia per la possibilità d'importarne dalle zone liberalizzate d'Europa senza particolari difficoltà.

« Ben diversa invece è la situazione relativa alla streptomicina, presentemente di esclusiva produzione estera.

« Aggiungasi che anche nel Paese di maggiore produzione di questo antibiotico (U.S.A.) sono stati di recente disposti un severo controllo sulla produzione stessa e sensibilissime restrizioni nelle concessioni di permessi di esportazione. È facile comprendere come tali provvedimenti abbiano accentuato nel Paese il senso di preoccupazione per il reperimento in avvenire del prezioso farmaco ed indotto gli stessi malati a costituirsi delle scorte nei limiti delle proprie possibilità economiche.

« Questo Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica con vigile ed attenta azione segue il flusso delle importazioni del farmaco in Italia, per facilitarle ed accelerarle al massimo e mantiene sugli importatori e sui grossisti il controllo circa la distribuzione della streptomicina. Sia agli uni che agli altri è stato fatto obbligo di segnalare periodicamente agli uffici sanitari provinciali e a questo Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica i quantitativi di antibiotico ricevuto, e distribuito nel mese agli acquirenti delle rispettive province, indicando altresì i nominativi e gli indirizzi di essi.

« Con questi elementi, gli uffici sanitari provinciali sono in grado di conoscere agevolmente e più rapidamente i quantitativi dei detti medicinali immessi al consumo ed esercitare un efficace e rapido controllo su eventuali occultamenti e ristagni dell'antibiotico.

« Si fa infine presente che questo Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ha continuato ad inviare mensilmente agli uffici sanitari provinciali gli abituali quantitativi di streptomicina per la distribuzione gratuita ai sanatori ed ai degenti poveri a domicilio.

« Tali invii sono stati recentemente aumentati nella misura consentita dalla disponibilità e si ha motivo di ritenere che le attuali difficoltà saranno superate con l'annunciato arrivo di cospicui quantitativi del farmaco dagli S. U. A., dove erano stati commissionati fin dall'agosto scorso ».

*L'Alto Commissario*  
COTELLESA.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 APRILE 1951

VOLGGER. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se gli consta che tre lavoratori dell'A.M.M.I., miniera di Monteneve, provincia di Bolzano, che assieme a due altri furono addetti ai lavori presso la stazione della teleferica in alta montagna e che, causa le gravissime neviccate che raggiungevano un'altezza da cinque a sette metri e per mancanza di viveri, si recavano alla stazione della teleferica in fondovalle, lasciando il resto dei viveri ai due compagni di lavoro che rimanevano sul posto, affinché questi potessero mantenersi in vita, furono licenziati dalla direzione della A.M.M.I.; e per sapere se il Ministero del lavoro non intende intervenire per far annul-

lare un tale licenziamento inumano ed ingiusto ». (4731).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ha mancato di interessare l'ufficio provinciale del lavoro di Bolzano in merito alla questione.

« Si è, pertanto, in grado di assicurare che la vertenza insorta fra l'A.M.M.I. e taluni suoi lavoratori della miniera di Monteneve si è rapidamente e felicemente risolta essendo i medesimi di recente tornati al proprio lavoro ».

*Il Ministro*  
MARAZZA.